

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ITALIANA ALLA LUCE DEL RECENTE ACCORDO BILATERALE ITALIA - U.S.A.

Relatore

Dott. Prof. Giacomo Brèda



Law & Business
Post Graduate Institute

LONDON

EVOLUZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Direttiva 91/308/CE (c.d. prima direttiva antiriciclaggio).**
- **Legge 5 luglio 1991, n. 197 (attuazione della dir. 91/308/CE) Conversione in legge, con modificazioni, del d. l. 143/91.**
- D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 Attuazione della direttiva 2007/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite (Questa normativa amplia l'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio, estendendola ai professionisti).
- Direttiva 2005/60/CE (c.d. terza direttiva antiriciclaggio) prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La direttiva estende l'ambito di applicazione anche alla lotta al finanziamento del terrorismo.
- D.M. 3 febbraio 2006, n. 141 (artt. 3, co. 2 e 8, co. 4) Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2007/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
- Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali. Legge 25 gennaio 2006, n. 29.
- **Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, recepimento della direttiva 2005/60/CE (terza direttiva antiriciclaggio).**
- **Provvedimento UIC provvedimento di chiarimento del 21 giugno 2006.D.M. 10 aprile 2007, n. 60.**
- **Adeguamento del D.M. n. 141/2006 alle disposizioni dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231**
- **Attuazione della Direttiva 2005/60/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché attuazione della direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006.**
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 dicembre 2007, prot. 125367. (Chiarimenti dopo l'emanazione del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 marzo 2008, prot. 33124.
- Decreto del 4.11.2009 n.151 (Decreto di riordino antiriciclaggio).
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n.2 del 16.02.2012.
- D. Lgs. del 19.09.2012 n.169.
- Circolare Agenzia delle Entrate n.25/E del 06.08.2014.
- **Provvedimento Agenzia delle Entrate dell'8.08.2014.**

ANTIRICICLAGGIO: DEFINIZIONE

“Antiriciclaggio ovvero l’insieme di misure finalizzate alla lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il riciclaggio è un processo attraverso il quale i proventi di un reato vengono trasferiti, in tutto o in parte, nell’economia reale allo scopo di occultarne la provenienza illecita e reintrodurli nel circuito economico regolare”

Esempi di Operazioni di riciclaggio:

- La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi;
- L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa;
- La partecipazione ad un atto illecito, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo,

Operazioni professionali assoggettabili a riciclaggio

- Il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
- La gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- L'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- L'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- I prestatori di servizi relativi a società e a trust;
- Fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
- Occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
- Esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona.

CRONOTAPPE DELL'OBBLIGO DI ANTIRICICLAGGIO

L'obbligo di antiriciclaggio per un professionista consiste in:

Raccolta delle informazioni relative al cliente,

- Importante è conoscere il proprio cliente, acquisire le informazioni anagrafiche ed identificarlo attraverso uno dei documenti di identità in corso di validità. La verifica dell'identità del cliente e dell'esecutore della prestazione professionale deve necessariamente essere compiuta prima del conferimento dell'incarico, prima della fornitura del servizio e dello svolgimento della prestazione professionale. Oltre ai dati del cliente, il professionista dovrà acquisire anche informazioni relative al titolare effettivo della prestazione professionale (beneficial owner).

Quantificare lo scopo e la natura della prestazione professionale,

- Il cliente dovrà fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai professionisti di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica, così come previsto dal D. Lgs. 231/07.

Creazione di un profilo (fascicolo cliente) e monitoraggio costante,

- Attraverso l'analisi delle informazioni ricevute, il professionista assegnerà al proprio cliente un profilo di rischio di riciclaggio. Tale profilo di rischio consentirà al professionista l'implementazione di specifiche attività di controllo durante tutto il periodo di svolgimento della prestazione professionale, attraverso l'analisi delle operazioni effettuate, **di eventuali informazioni aggiuntive di cui il professionista viene a conoscenza e del comportamento tenuto dal cliente.**

A) CONTROLLI SU SOCIETÀ E PROFESSIONISTI (PROVV. 105953 DELL'08.08.2014)

Provvedimento congiunto del Direttore delle Entrate e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, n.105953 dell'8 agosto 2014 prevede,

- Un ampliamento del controllo e monitoraggio come dall'articolo 2 del Dl 167 del 1990 come sostituito dalla Legge 97/2013.
- Le richieste di informazioni sulle operazioni con l'estero saranno inviate solo agli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 del D.Lgs 231 del 2007 (banche, Sim, Sgr, Sicav, fiduciarie) e solo attraverso il mezzo della Pec. Riguarderanno le operazioni eseguite per conto dei soggetti diversi da quelli per cui già opera il "monitoraggio bancario" dei trasferimenti da e verso l'estero; quindi le operazioni eseguite per conto di società di capitali, enti commerciali e società di persone commerciali residenti e non residenti. Riguarderanno solo le operazioni, anche frazionate, di importo non inferiore a 15mila euro.
- Le richieste di informazioni sull'identità dei titolari effettivi in base alla legislazione antiriciclaggio potrà essere fatta non solo agli intermediari finanziari già citati, ma anche agli altri intermediari (esempio, i promotori finanziari), nonché ai professionisti, revisori contabili ed altri soggetti tenuti agli obblighi di antiriciclaggio (avvocati).
- Visto e considerato che le richieste e le risposte saranno solo tramite Pec, è previsto che, **entro il 31 ottobre 2014, i soggetti intermediari finanziari e non comunichino (se non è stato ancora fatto) il proprio indirizzo Pec all'Anagrafe Tributaria, utilizzando il tracciato di cui all'allegato 5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 dicembre 2005, utilizzando il servizio Entratel/Fisconline.** (vedasi anche lettera del CNDCEC di protesta).
- Sia l'Ucifi (Ufficio Centrale per il controllo agli illeciti fiscali) sia la Guardia di finanza «possono richiedere, **in deroga ad ogni vigente disposizione di legge» di fornire evidenza delle operazioni verso l'estero e dei titolari effettivi.**

B) CONTROLLO SOCIETARIO DI FILIALI E SEDI ESTERE

Nuovo piano della Gdf, previsti maggiori controlli sulle attività d'impresa che determinano o hanno legami commerciali/societari con entità societarie estere.

La GdF pone particolare attenzione a;

- ❖ Gruppi di imprese, joint venture o società con stretti accordi commerciali che stringono alleanze e che possono anche essere finalizzate a trattenere i costi ed esportare i ricavi,
- ❖ Analisi sia nei confronti di domicili professionali societari in paesi “paradisiaci” sia in paesi comunitari come Regno dei Paesi Bassi Austria e Lussemburgo, *(vedasi anche Protocollo Ocse sulla lotta internazionale alla corruzione)*.
- ❖ Il piano di controlli prevede l'esecuzione di verifiche congiunte nei confronti di soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, con la possibilità di instaurare un contraddittorio con entrambe amministrazioni fiscali comunitarie, finalizzato a definire gli aspetti fiscali delle operazioni aventi natura transnazionale,

Lo scopo ultimo delle varie disposizioni mira a utilizzare per meri fini di lotta all'evasione fiscale dei dati raccolti da un controllo della conformità alla normativa antiriciclaggio.

FATCA (1)

Roma, 10 gennaio 2014

Il Ministro, Fabrizio Saccomanni e l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, John R. Phillips, firmano l'accordo intergovernativo per l'attuazione del Fatca (*Foreign Account Tax Compliance Act*), ovvero lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria tra le autorità fiscali dei due Paesi. La normativa Fatca è stata varata dagli Usa per contrastare l'evasione fiscale da parte di contribuenti statunitensi che utilizzano veicoli esteri per gli investimenti finanziari. (S.P.E.)

Anche se l'accordo non è stato ancora ratificato dal Parlamento Italiano...

...vi sono già delle scadenze imposte...

- 1 luglio 2014 - Avvio delle nuove procedura,
- 1 luglio 2014 - Avvio delle nuove norme di ritenuta sui «US source FDAP» (*fixed or determinable annual or periodical*),
- Dal 30/04/2015 oppure 30/09/2015 (e ricorrente per ogni anno) invio dei flussi di reporting semplificato con riferimento ai redditi del periodo fiscale precedente. Le informazioni riferite al 2013 saranno scambiate/inviate entro 30.04.2015. Quelle riferite al 2014 entro il 20.09.2014.

...e dei relativi obblighi...

- ✓ Gli intermediari finanziari dovranno essere in grado di garantire la compliance alle regole Fatca con un adeguato e strutturato presidio di governance.
- ✓ **Gli intermediari finanziari e professionali dovranno essere in grado di identificare tutti i clienti con un rapporto in essere o in fase di sottoscrizione classificando gli eventuali soggetti fiscali Usa per i quali nasce l'obbligo di segnalazione.**
- ✓ **Gli intermediari finanziari e professionali dovranno anche intercettare tutti i “cambi di circostanza” della clientela già identificata che possano modificare la classificazione e trasformare un cliente “extra-Usa” in un soggetto fiscale statunitense.**
- ✓ **Gli intermediari dovranno applicare ai soggetti finanziari non partecipanti a Fatca la ritenuta (a titolo definitivo oppure a titolo di acconto?) del 30% (problemi di applicazione e riscossione ritenuta).**

FATCA (2)

La normativa statunitense è destinata a fungere da architrate alle nuove regole per lo scambio multilaterale dei dati volute dall'Ocse.

- ✓ La normativa Fatca è strutturata sullo **scambio reciproco e automatico delle informazioni tra amministrazioni finanziarie** dei Paesi aderenti.
- ✓ FATCA richiede istituzioni finanziarie estere di stipulare accordi di reporting con la US Internal Revenue Service per segnalare/inviare informazioni relative a conti di persone fisiche o giuridiche statunitensi non dichiarate in patria.
- ✓ FATCA impone una **ritenuta alla fonte del 30%** su alcuni pagamenti di origine statunitensi effettuati a soggetti non partecipanti. *(sulle transazioni aventi redditi certi di fonte Usa Fdap «Fixed or determinable annual or periodical». Imposta in relazione alla fonte reddito fisso o determinabile, annuale o periodico, quali interessi, dividendi, salari, stipendi, premi, e rendite).*

*Il termine "US person" comprende le cosiddette «proprietà di contribuenti statunitensi». In base alla legislazione (ovvero giurisprudenza) statunitense, sono persone fisiche/giuridiche soggette al prelievo tributario, i cittadini **proprietari o possessori** di beni generatori di flusso di reddito variabile o fisso.*

FATCA - IGA MODELS

Visto e considerato il grave conflitto legale e di attribuzioni tra normativa statunitense e comunitaria il D.o.T. & I.R.S. ha messo in atto un regime di accordi intergovernativi detti «IGA» tra gli Stati Uniti e altre giurisdizioni attuare il FATCA.

Il Governo Britannico ha per primo firmato l'Iga con gli Stati Uniti in data 14 settembre 2012. Poi altri paesi come Danimarca, Messico, Spagna, Lussemburgo, Germania, Lussemburgo, Francia e Irlanda, hanno firmato l'IGA secondo lo stesso modello adottato dai britannici.

- ✓ Il **10 gennaio 2014** l'Italia ha sottoscritto l'IGA con gli Stati Uniti;
- ✓ Da 23 aprile 2014 sino all'8 Maggio 2014, il Dipartimento delle Finanze italiano ha inoltre pubblicato per consultazione pubblica lo schema di decreto attuativo dell'Iga.
- ✓ In Italia le FFI forniranno informazioni sui conti dei contribuenti statunitensi, piuttosto che direttamente all'IRS, vi sarà il ruolo dell'Agenzia delle Entrate che **dovrà** trasferire tali informazioni all'IRS **ma potrà anche valutare tali informazioni per sue future indagini.**

IGA 1 - IGA 2

Il concetto alla base di «*model IGA 1*» è simile a quella OCSE nello standard globale per lo scambio di informazioni. (Consiglio OCSE 15.07.2014).

Lo standard IGA 1 prevede il modello di accordo bilaterale sullo scambio automatico di informazioni attraverso le autorità competenti, su base bilaterale ma con standard di due-diligence e normative integrate.

I paesi del IGA model, hanno avuto una proroga della scadenza (lo scorso 1 luglio 2014) ma hanno sottoscritto un ulteriore accordo con l'impegno di reciprocità nello scambio dei dati dei potenziali evasori.


Se IRS-Usa ha concesso;

- La sospensione della maggior parte delle sanzioni per i clienti non correttamente identificati,
- La possibilità della non chiusura automatica rapporto,
- La possibilità di sfruttare le procedure e la normativa antiriciclaggio italiana in vigore per l'identificazione della clientela.

...I governi europei, in cambio di tali agevolazioni, dovranno rapidamente;

1. recepire la norma nei propri ordinamenti,
2. superare i vincoli di applicabilità legati alla gestione dei dati personali e al segreto bancario,
3. conformità della norma US in ordinamenti legali ed economici europei.

CONSEGUENZE (MONDIALI) DEL FATCA



ENDING...

Thank you for your patience and attention...

Prof. Dott. Giacomo Breda

www.studiobreda.net

giacomo@studiobreda.net

Linked 

www.linkedin.com/in/giacomobreda